

Investimenti di lungo periodo. Pmi e Small mid cap

Credito più facile, anche con il social lending

Alessandro Sacrestano

■ Diventa ancora più semplice l'accesso al credito delle medie imprese e di quelle di piccola e media capitalizzazione (*Small mid cap*) che abbiano in cantiere di realizzare investimenti di lungo periodo.

In tal senso, gli articoli 17, 18 e 18 bis del decreto Crescita appena convertito in legge, introducono una serie di interessanti novità operative.

L'articolo 17 prevede ora nel **Fondo di garanzia** - articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996 - una sezione speciale finalizzata alla concessione di garanzie per la copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti fino a cinque milioni di euro e di durata fino a trenta anni. Il finanziamento, erogato da banche e intermediari finanziari, dovrà sostenere, per almeno il 60%, gli investimenti in beni materiali.

La misura sarà introdotta nel rispetto della disciplina Ue e la garanzia sarà rilasciata a titolo oneroso. Per l'operatività di tale previsione, la dotazione del Fondo potrà contare su un surplus di risorse di 150 milioni di euro per l'anno 2019.

Sarà un decreto interministeriale Sviluppo economico-Economia a disciplinare la tipologia di operazioni ammissibili, le condizioni, i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della sezione speciale.

Lo stesso articolo 17, poi, interviene in modifica dell'articolo 39 del Dl 201/2011, disponendo che la garanzia concessa dal Fondo centrale di garanzia per le pmi per operazioni su portafogli di finanziamento possa ora godere di un nuovo e più elevato tetto per singola impresa richiedente. Esso,

nel rispetto della disciplina europea, è ora stabilito in tre milioni e mezzo di euro.

Il successivo articolo 18 del Dl Crescita ristabilisce un controllo "centralizzato" sull'accesso al **Fondo di garanzia** per le pmi. Con il nuovo assetto, quindi, viene a cadere l'autonomia delle singole Regioni in tal senso.

In particolare, sinora il secondo comma dall'articolo 18, comma 1, lettera r) del Dlgs 112/1998 prevedeva che, in aree appositamente individuate, il Fondo si limitasse ad operare in termini di controgaranzia di fondi regionali e consorzi di garanzia collettiva fidi. Tuttavia, come spiega la relazione illustrativa al decreto, la scelta di "regionalizzare" l'intervento del **Fondo di garanzia** per le pmi, inizialmente intrapresa nella convinzione che una maggiore settorializzazione territoriale assicurasse una migliore efficienza allo strumento, si è invece tradotta in una sua ridotta funzionalità. Secondo gli estensori della relazione, «molte Regioni stanno recentemente facendo ricorso alla lettera r) per un motivo diametralmente opposto a quello previsto dalla norma: sostenere i confidi in difficoltà, assicurando loro una sorta di monopolio nell'accesso alla garanzia del Fondo. Infatti, con l'attivazione della lettera r), le pmi regionali possono accedere al **Fondo di garanzia** solo se si associano a un confidi (sostenendone i relativi costi), restando precluso l'intervento diretto tramite la banca finanziatrice».

Così facendo, in sintesi, si sarebbe limitata fortemente l'operatività del **Fondo di garanzia** in tali regioni.

Lo stesso articolo 18, poi, dispo-

ne che la garanzia del Fondo potrà ora essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese.

La relazione illustrativa spiega che entrambi i predetti strumenti rappresentano opzioni molto spesso utilizzate nell'attuale scenario. I *social lending* sostanziano operazioni in cui più soggetti ri-

chiedono a potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto; nel caso del crowdfunding, invece, famiglie e imprese si finanziano direttamente, tramite piattaforme on-line, attraverso il sostegno di investitori.

Sarà compito di appositi decreti interministeriali definire le modalità e le condizioni di accesso al Fondo e la misura massima della garanzia concedibile, facendo in modo che i soggetti finanziatori siano il più possibile resi consapevoli del rischio dell'operazione. Così le piattaforme di social lending e di crowdfunding dovranno essere preventivamente accreditate, a seguito di un'apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo.

Infine, l'articolo 18 bis, intervenendo sulle modalità di utilizzo del Fondo rotativo previsto dal Dl 251/1981, ha modificato il comma 1 dell'articolo 6 del Dl 112/2008, disponendo che le iniziative di promozione e sviluppo delle imprese italiane sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie entro i limiti del cosiddetto *de minimis*.

CAMBIO GESTIONE

Si torna a un controllo centralizzato sull'accesso al **Fondo di garanzia**, dopo le distorsioni causate dalle decisioni delle Regioni